SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 179**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 agosto 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 1995.

Proroga dei termini previsti dalla circolare 31 marzo 1995, n. 23, recante «Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1995-96» . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 1995.

Autorizzazione ad eseguire nel parco di Monza le opere necessarie per consentire lo svolgimento del Gran premio automobilistico . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 14 luglio 1995.

Emissione e corso legale delle monete d'argento da L. 5.000 celebrative del VI centenario della nascita del Pisanello. Pag. 3

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 24 luglio 1995.

Riconoscimento del diploma di perfezionamento in «storia dell'arte medioevale e moderna» conseguito secondo l'ordinamento vigente prima del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi per i quali è previsto il possesso del diploma di specializzazione. Pag. 5

DECRETO 24 luglio 1995.

Riconoscimento dei diplomi di perfezionamento in «archeologia» ed in «archeologia orientale» conseguiti secondo gli ordinamenti vigenti prima del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi per i quali è previsto il possesso del diploma di specializzazione . . . . Pag. 6

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 29 giugno 1995.

Modificazione alla tabella *B* allegata al decreto ministeriale 17 settembre 1955 concernente l'equivalenza dei titoli professionali e delle qualifiche tra il personale navigante della navigazione interna ed il personale iscritto nelle matricole della gente di mare. Pag. 6

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Garante per la radiodiffusione e l'editoria

PROVVEDIMENTO 2 agosto 1995.

Modificazioni al provvedimento 28 luglio 1995 recante disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati già fissata per il 10 settembre 1995 e differita al 22 ottobre 1995. Pag. 7

Università di Palermo

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 7

Università di Bari

DECRETO RETTORALE 5 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 10

Università di Bologna

DECRETO RETTORALE 10 luglio 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 10

Università di Trieste

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 11

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Campana (Argentina). . . . . Pag. 11

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Santa Fe' (Argentina) Pag. 11

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Cairns (Australia). . . . . Pag. 12

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Eilat (Israele) . . . . Pag. 12

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Maastricht (Paesi Bassi) . . . . Pag. 13

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» ed il Servizio sanitario nazionale, firmato a Città del Vaticano il 15 febbraio 1995. . . . . Pag. 13

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 1° agosto 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 13

Ministero della sanità.

Revoca del prodotto medicinale per uso veterinario «Bio Pox» . . . . Pag. 13

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse) . . . . Pag. 14

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano . . . . Pag. 18

Annullamento del provvedimento n. 298/1995 del 7 giugno 1995 concernente autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse) . . . . Pag. 20

Ministero della difesa: Ricompensa al valor militare per attività partigiana . . . . Pag. 20

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 21

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 21

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione . . . . Pag. 21

Autorizzazione all'Università di Chieti ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 21

Autorizzazione alla Seconda Università di Napoli ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 22

Regione Veneto:

Autorizzazione alla So.Ge.A.M. S.p.a., in S. Giorgio in Bosco, ad aprire ed esercitare uno stabilimento d'imbottigliamento di acque minerali nello stesso comune . . . . Pag. 22

Autorizzazione alla S.a.s. Albergo Calalzo, in Calalzo di Cadore, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune . . . . Pag. 22

Università di Milano: Vacanze di posti di professore di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 22

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso dell'Università di Modena recante: «Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1995) . . . . Pag. 23

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 96

Ministro per la funzione pubblica

DECRETO 5 maggio 1995.

Determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del monte ore complessivo dei permessi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria.

DECRETO 5 maggio 1995.

Determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del contingente complessivo dei distacchi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria.

95A4352-95A4353

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 1995.

Proroga dei termini previsti dalla circolare 31 marzo 1995, n. 23, recante «Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1995-96».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la circolare 31 marzo 1995, n. 23, recante «Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1995-96», pubblicata nel supplemento ordinario n. 82 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 1995;

Visto l'art. 4, comma 2, lettera *b)*, ultima parte, che contempla il termine del 15 giugno 1995 per la presentazione delle domande da parte degli organismi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 13-*bis*, 14, 16, 17, 19, 20 e 21 della suddetta circolare;

Considerato che la pubblicazione della citata circolare n. 23 è intervenuta dopo la scadenza del termine di cui al comma precedente;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di prorogare detto termine al 16 agosto 1995;

Decreta:

Il termine di presentazione delle domande ai sensi della circolare 31 marzo 1995, n. 23, da parte degli organismi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 13-*bis*, 14, 16, 17, 19, 20 e 21 della circolare stessa, previsto per il 15 giugno 1995, è prorogato al 16 agosto 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 luglio 1995

Il Sottosegretario di Stato: D'ADDIO

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 300

95A4582

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° agosto 1995.

Autorizzazione ad eseguire nel parco di Monza le opere necessarie per consentire lo svolgimento del Gran premio automobilistico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la deliberazione adottata nella riunione del 18 luglio 1995, con la quale il Consiglio dei Ministri — rilevato il preminente interesse pubblico alla effettuazione di manifestazioni sportive nel circuito di Monza e in particolare del Gran premio automobilistico del prossimo 10 settembre 1995 — ha autorizzato, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Presidente del Consiglio ad assumere, in luogo dell'Amministrazione dei beni culturali, i provvedimenti occorrenti a consentire la realizzazione, nel parco di Monza, delle opere indicate negli allegati *A* e *B* della legge della regione Lombardia, allora in corso di approvazione, a condizione che la legge stessa pervenisse alla conclusione del suo *iter*;

Rilevato che la legge regionale è stata approvata — unitamente agli allegati *A* e *B* che di essa fanno parte integrante — in data 26 luglio 1995, promulgata in data 31 luglio 1995 e pubblicata in data 1° agosto 1995 nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia (legge 31 luglio 1995, n. 40, avente ad oggetto «Programma triennale per la manutenzione e riqualificazione del parco di Monza e disposizioni speciali per lo svolgimento del Gran premio d'Italia»);

Rilevato, in particolare, che nell'art. 1, comma 4, della legge citata si dispone che gli interventi da essa assentiti si pongono come sostitutivi di ogni provvedimento amministrativo di competenza di autorità regionali e subregionali;

Delibera:

È autorizzata, agli effetti di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, l'esecuzione delle opere di cui all'allegato *A* della legge della regione Lombardia 31 luglio 1995, n. 40, dando incarico al Ministro per i beni culturali e ambientali di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere predette e sul rispetto dei termini necessari a consentire l'effettuazione del Gran premio di Monza del prossimo 10 settembre 1995. Lo stesso Ministro è incaricato di vigilare sull'esatta esecuzione, anche in relazione ai modi e ai tempi, delle «misure compensative» di cui all'allegato *B* della stessa legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1995

Il Presidente: DINI

95A4593

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 luglio 1995.

Emissione e corso legale delle monete d'argento da L. 5.000 celebrative del VI centenario della nascita del Pisanello.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1995;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 5.000 celebrativa del VI centenario della nascita del Pisanello;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 5.000 celebrative del VI centenario della nascita del Pisanello, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm.	Titolo in millesimi	legale tolleranza in + o in −	Peso	legale tolleranza gr. in + o in −
Argento . . .	5.000	32	835	3‰	18	0,09

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: riproduzione di un ritratto di Antonio Pisano detto il Pisanello; in giro «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso a destra «1395-1995» e il nome dell'autore «DRIUTTI»;

sul rovescio: riproduzione di una medaglia del Pisanello raffigurante Ludovico III Gonzaga in armatura a cavallo; in giro «6° CENTENARIO NASCITA DEL PISANELLO»; a sinistra «R» e «5000 LIRE»;

sul bordo: in rilievo, godronatura discontinua.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

Le monete da L. 5.000 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 4 settembre 1995.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

Diritto

Rovescio

95A4510

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 24 luglio 1995.

Riconoscimento del diploma di perfezionamento in «storia dell'arte medioevale e moderna» conseguito secondo l'ordinamento vigente prima del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi per i quali è previsto il possesso del diploma di specializzazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Considerato che trattasi di scuole di perfezionamento antecedenti al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, che tenuto conto delle loro finalità, le ha trasformate in scuole di specializzazione;

Considerato che la scuola di perfezionamento in «Storia dell'arte medioevale e moderna» è stata trasformata in scuola di specializzazione in «Storia dell'arte» in quanto la finalità dell'ordinamento della scuola di perfezionamento era riconducibile a quella della scuola di specializzazione in «Storia dell'arte e delle arti minori» successivamente denominata «Storia dell'arte»;

Considerata la necessità di non ledere le legittime aspettative di coloro che hanno conseguito il predetto diploma di perfezionamento prima della trasformazione in scuola di specializzazione;

Ritenuto pertanto di dover adottare un provvedimento per la salvaguardia dei diritti acquisiti da parte degli interessati, sulla base delle sostanziali affinità delle funzioni culturali ottenibili attraverso i *curricula* didattici delle due tipologie di scuole (scuola di perfezionamento e scuola di specializzazione);

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Il diploma di perfezionamento in «storia dell'arte medioevale e moderna» conseguito secondo l'ordinamento vigente prima del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e della sua trasformazione in scuola di specializzazione conferito dalle università statali e dalle università non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è valido ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi per i quali è previsto il possesso del diploma di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1995

Il Ministro: SALVINI

95A4512

DECRETO 24 luglio 1995.

Riconoscimento dei diplomi di perfezionamento in «archeologia» ed in «archeologia orientale» conseguiti secondo gli ordinamenti vigenti prima del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi per i quali è previsto il possesso del diploma di specializzazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Considerato che trattasi di scuole di perfezionamento antecedenti al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, che tenuto conto delle loro finalità, le ha trasformate in scuole di specializzazione;

Considerato che la scuola di perfezionamento in «archeologia» ed in «archeologia orientale» sono state trasformate in scuole di specializzazione in «archeologia» in quanto le finalità degli ordinamenti delle predette scuole di perfezionamento erano riconducibili a quella della scuola di specializzazione in «archeologia»;

Considerata la necessità di non ledere le legittime aspettative di coloro che hanno conseguito i predetti diplomi di perfezionamento prima della trasformazione in scuola di specializzazione;

Ritenuto pertanto di dover adottare un provvedimento per la salvaguardia dei diritti acquisiti da parte degli interessati, sulla base delle sostanziali affinità delle funzioni culturali ottenibili attraverso i *curricula* didattici delle due tipologie di scuole (scuole di perfezionamento e scuola di specializzazione);

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

I diplomi di perfezionamento in «archeologia» ed in «archeologia orientale» conseguiti secondo gli ordinamenti vigenti prima del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e della sua trasformazione in scuola di specializzazione conferiti dalle università statali e dalle università non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale sono validi ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi per i quali è previsto il possesso del diploma di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1995

Il Ministro: SALVINI

95A4513

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 giugno 1995.

Modificazione alla tabella *B* allegata al decreto ministeriale 17 settembre 1955 concernente l'equivalenza dei titoli professionali e delle qualifiche tra il personale navigante della navigazione interna ed il personale iscritto nelle matricole della gente di mare.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);

Vista la convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 27 settembre 1955, e successive modificazioni, con il quale, in attuazione dell'art. 521 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) sopra citato, è stata stabilita l'equivalenza dei titoli professionali e delle qualifiche di cui agli articoli 519 e 520 del regolamento medesimo, tra il personale navigante della navigazione interna ed il personale iscritto nelle matricole della gente di mare, in servizio di coperta o di macchina sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia;

Ritenuta l'opportunità di apportare, ferme restando tutte le altre disposizioni, modificazioni alla tabella allegato *B* al suindicato decreto ministeriale 17 settembre 1955, inserendo il titolo professionale marittimo di meccanico navale di seconda classe per motonavi di cui all'art. 271 del regolamento sopra citato, non ricompreso nella tabella medesima;

Considerata, inoltre, la necessità di assicurare la regolarità dei servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia;

Decreta:

Articolo unico

Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale 17 settembre 1955, citato nelle premesse, così come modificato con decreto ministeriale 27 novembre 1973 e con decreto ministeriale 27 maggio 1981, al quinto comma della tabella allegato *B* annessa al decreto stesso, dopo le parole: ... «purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato 3 anni di navigazione di cui uno in servizio di guardia in macchina ...», sono inserite le parole seguenti: «oppure del titolo professionale di meccanico navale di seconda classe per motonavi, purché dopo il conseguimento del titolo abbia effettuato almeno due anni di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi».

Sempre al quinto comma, le successive parole: ... «(articoli 267, n. 2 e 270, n. 2, lettera *a*)» ..., sono sostituite dalle seguenti parole: «(articoli 267, comma 3, 270-*bis*, n. 2, lettera *b*), e 271, n. 2, lettera *b*)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 giugno 1995

p. *Il Ministro:* CHIMENTI

95A4511

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 2 agosto 1995.

Modificazioni al provvedimento 28 luglio 1995 recante disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati già fissata per il 10 settembre 1995 e differita al 22 ottobre 1995.

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il proprio atto 28 luglio 1995, recante disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 1° agosto 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 29 luglio 1995, che differisce al 22 ottobre 1995 la data per la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione suppletiva anzidetta;

Dispone:

Art. 1.

Per la campagna relativa all'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1 fissata per il giorno 22 ottobre 1995, si applicano le disposizioni recate dall'atto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 28 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° agosto 1995, con le seguenti modifiche:

1) i termini di sette giorni rispettivamente stabiliti nell'art. 1, comma 1, nell'art. 4, comma 1, nell'art. 7, comma 1, nell'art. 11, comma 1, sono estesi a quindici giorni e si intendono decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

2) il termine di otto giorni di cui all'art. 8, comma 4, è esteso a sedici giorni e si intende decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

3) nell'art. 8, comma 5, le parole «comma 3» sono sostituite dalle parole «comma 4».

Art. 2.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1995

Il Garante: SANTANIELLO

95A4594

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 19 ottobre 1994, senato accademico seduta del 12 dicembre 1994, consiglio di amministrazione seduta del 24 gennaio 1995);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 21 aprile 1995;

Vista la ministeriale del 16 maggio 1995, prot. 822;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

La scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali viene soppressa e viene istituito il diploma universitario in servizio sociale.

Dopo l'art. 344 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN «SERVIZIO SOCIALE»

Art. 345. — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare, il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse, sociale; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire a una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

Art. 346 *(Accesso al corso del diploma)*. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 347 *(Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti)* — Ai sensi del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 345 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario, le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo anche alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 348 *(Articolazione del corso degli studi e del tirocinio)*. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1.500 ore di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio.

Le attività di tirocinio costitutive della formazione nel servizio sociale debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico formativi individuate al successivo art. 349, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionali documentati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 349 *(Ordinamento didattico)*. — Il numero delle annualità non può essere inferiore a 15 e superiore a 18, è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualità si articola almeno su 60 ore di didattica.

Le aree disciplinari caratterizzanti sono 8: le prime 6 sono obbligatorie sul piano nazionale, mentre delle 2 aree seguenti almeno una dovrà essere attivata in ciascuna sede.

Il piano di studi è completato da almeno sei insegnamenti complementari tutti semestrali.

1. Area professionale del servizio sociale - Settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) - Almeno cinque moduli annuali:

principi e fondamenti del servizio sociale;
politica sociale;
economia del lavoro;
etica sociale;
lingua inglese;
economia applicata;
ordinamento della famiglia;
pedagogia speciale;
psichiatria;
psicodinamica delle relazioni familiari;
psicologia di comunità;
psicologia di gruppo;
psicopatologia;
sociologia della comunicazione;
sociologia della medicina,
sociologia dell'organizzazione;
sociologia della salute;
sociologia della sicurezza sociale;
statistica;
storia contemporanea;
storia del pensiero;
storia dell'Amministrazione pubblica;
storia delle idee;
storia delle istituzioni politiche;
storia economica e sociale del mondo contemporaneo;
storia sociale;
teoria e tecnica del colloquio psicologico.

10. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Art. 350 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Art. 351 *(Regolamento del corso di diploma)*. — I consigli di diploma determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 349. Nel piano di studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

metodi è tecniche del servizio sociale;

organizzazione del servizio sociale.

2. Area di metodologia delle scienze sociali - Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) - Almeno due moduli semestrali:

statistica sociale;

metodologia e tecnica della ricerca sociale.

3. Area psicologica Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) - Almeno tre moduli semestrali:

psicologia sociale;

psicologia dello sviluppo.

4. Area sociologica - Settori di sociologia generale (Q05A) di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D) sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e delle discipline demoetnoantropologiche (M05X) - Almeno tre moduli semestrali:

antropologia culturale;

sociologia;

teoria dei processi di socializzazione;

sociologia delle relazioni etniche;

sociologia della famiglia;

sociologia della devianza.

5. Area giuridica - Settori di diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X) e di diritto del lavoro (N07X) di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) - Almeno tre moduli semestrali:

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto privato;

diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;

diritto pubblico (N09X);

diritto penale o diritto e procedura penale.

6. Area della sanità pubblica - Settori di medicina legale (F22B) e di igiene generale e applicata (F22A) - Almeno due moduli semestrali:

medicina sociale;

igiene.

7. Area economica - Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C) - Almeno un modulo semestrale:

istituzioni di economia;

economia della sicurezza sociale;

economia pubblica.

8. Area delle scienze dell'educazione - Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) (Almeno 1 modulo semestrale):

pedagogia generale;

educazione degli adulti;

sociologia dell'educazione.

9. Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro il seguente elenco, fino a concorrere al numero di insegnamenti scelto dalla struttura didattica entro i limiti del comma uno dell'art. 349:

criminologia minorile;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto di famiglia;

diritto penitenziario;

diritto regionale e degli enti locali;

economia aziendale;

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 28 giugno 1995

Il rettore: GULLOTTI

95A4516

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 5 luglio 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 17 febbraio 1995;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 12 aprile e 6 maggio 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

L'art. 27 relativo all'elenco delle discipline del corso di laurea in lingue e letterature straniere, raggruppate per aree didattiche, viene modificato come segue:

Italianistica: «Storia della critica letteraria italiana» in sostituzione di «Letteratura italiana medievale e moderna»;

Scienze dell'arte della musica e dello spettacolo: «Storia dell'arte moderna» e «Storia dell'arte contemporanea» in sostituzione di «Storia dell'arte moderna e contemporanea».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 5 luglio 1995

Il rettore

95A4515

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 10 luglio 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 7 ottobre 1994;

Vista la nota ministeriale 8 giugno 1995 prot. 2668 con la quale si invitano le università a predisporre il decreto rettorale di modifica statutaria relativamente all'inserimento della laurea in storia fra i titoli per l'ammissione alla Scuola di specializzazione in archeologia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 485, il primo comma è soppresso e così sostituito:

«Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere e in storia della facoltà di lettere e filosofia; in materie letterarie; in conservazione dei beni culturali (con indirizzo archeologico) nonché i laureati in architettura».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 luglio 1995

Il rettore: ROVERSI-MONACO

95A4518

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la scuola di specializzazione in archeologia;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 7 ottobre 1994;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato, nella parte relativa alla scuola di specializzazione in archeologia, come segue:

Art. 428 - Il primo comma viene così modificato:

«Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere e storia della facoltà di lettere e filosofia, in materie letterarie, in conservazione dei beni culturali con indirizzo archeologico, nonché i laureati in architettura».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 11 luglio 1995

Il rettore

95A4517

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Campana (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Mifton Josè Juan Corillo, vice console onorario in Campana (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i Partidos di Belen de Escobar, Campana, Zarate, Baradero, San Pedro, San Antonio de Areco, Zona Delta 4 e 5, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili,

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Buenos Aires degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Buenos Aires della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Buenos Aires,

9) autentiche di firme di delega a favore dei cittadini italiani invalidi titolari di una pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

11) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A4520

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Santa Fe' (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Raul Ordoner Catella, vice console onorario in Santa Fe' (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente i dipartimenti La Capital, San Javier, Garay, San Justo, Las Colonias, San Jeronimo, General Obligado e Vera della provincia di Santa Fe', oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rosario degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Rosario della documentazione relativa al rilascio di visti;

h) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Rosario della documentazione relativa al rilascio o al rinnovo dei passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

i) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A4521

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Cairns (Australia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Francesco Lanza, vice console onorario in Cairns (Australia), con circoscrizione territoriale comprendente i distretti di Atherton, Cairns City, Cardwell, Cook, Douglas, Eacham, Herberton, Johnston, Mulgrave Woothakata, Mareeba, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Brisbane degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Brisbane delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Brisbane dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Brisbane degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Brisbane della documentazione relativa al rilascio o al rinnovo dei passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A4522

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Eilat (Israele)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Fred Mandelli, vice console onorario in Eilat (Israele), con circoscrizione territoriale comprendente il territorio della municipalità di Eilat e Taba, il territorio del distretto di Eilot («Hevel Eilot»), comprese le località di En Avrona, En Netafim e Yotvata, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza ed i certificati di cittadinanza), vidimazioni, legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv della documentazione relativa al rilascio o al rinnovo dei passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv della documentazione relativa al rilascio di visti;

i) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A4523

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Maastricht (Paesi Bassi)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Paolo Agostini, vice console onorario in Maastricht (Paesi Bassi), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Limburgo, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rotterdam degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rotterdam delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rotterdam dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Rotterdam degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Rotterdam della documentazione relativa al rilascio di visti;

h) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Rotterdam;

i) autentiche di firme a carattere amministrativo, con esclusione di autentiche di firme in calce a scritture private;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali e delle ditte commerciali in Limburgo interessanti l'interscambio italo-olandese.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A4524

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» ed il Servizio sanitario nazionale, firmato a Città del Vaticano il 15 febbraio 1995.

Il giorno 5 luglio 1995 si è concluso lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico «Bambino Gesù» ed il Servizio sanitario nazionale, firmato a Città del Vaticano il 15 febbraio 1995.

In conformità all'art. 13, l'accordo è entrato in vigore il 5 luglio 1995.

95A4525

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° agosto 1995

Dollaro USA	1590,66
ECU	2132,92
Marco tedesco	1148,08
Franco francese	332,39
Lira sterlina	2540,28
Fiorino olandese	1024,71
Franco belga	55,837
Peseta spagnola	13,353
Corona danese	295,44
Lira irlandese	2612,66
Dracma greca	7,086
Escudo portoghese	11,023
Dollaro canadese	1164,04
Yen giapponese	17,990
Franco svizzero	1382,58
Scellino austriaco	163,21
Corona norvegese	259,07
Corona svedese	224,13
Marco finlandese	378,86
Dollaro australiano	1178,20

95A4595

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca del prodotto medicinale per uso veterinario «Bio Pox»

Decreto n. 113 del 25 luglio 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «BIO POX» vaccino vivo liofilizzato contro il diftero-vaiolo aviare - scatola dal 100 dosi + diluente - registrazione n. 24800.

Titolare A.I.C.: ditta Bioteke S.r.l. con sede legale e fiscale in Milano - Via V. Pisani n. 16 e sede amministrativa in Chignolo Po - s.s. per Cremona km 28,2 - codice fiscale n. 10980460157.

Motivo della revoca: per rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

95A4552

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 361/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale. «CITROPLUS» nelle forme e confezioni:

2 compresse effervescenti × mg 5 da g 2,25;

20 compresse effervescenti × mg 5 da g 2,25;

flacone granulare effervescente da g 100;

20 bustine di granulare × mg 5.

Titolare A.I.C.: Irbi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, Zona Industriale - via Gorgone.

Modifica apportata: classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 d. leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della loro fornitura non conforme a quella ora autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 379/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «EBRANTIL» capsule da 30 mg e 60 mg.

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto 1.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione della preparazione in parola è ora la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: saccarosio, idrossipropilmetilcellulosa, amido di mais, salda d'amido, talco, etilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosaftalato, copolimero dell'acido metacrilico e metilmetacrilato, acido stearico, dietilftalato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Produttore: la produzione dei pellets e delle capsule della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata presso la consociata Byk Nederland nello stabilimento sito in Zwanenburg, Olanda, con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento, sia da parte della Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Cormano (Milano), sia da parte della Byk Gulden Lomberg nello stabilimento sito in Costanza (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 380/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «LOMUDAL» collirio.

Titolare A.I.C.: Fisons Italchimici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Pontina km 29.

Modifiche apportate: confezionamento: per la specialità medicinale sopra indicata è ora autorizzato il confezionamento in: flacone di polietilene a bassa densità (LM 2020 AA) addizionato del solo biossido di titanio; contagocce di polietilene a bassa densità (NOVEX 19 N 430); capsula di polistirene addizionato del solo biossido di titanio.

Produttore: la fase produttiva consistente nella sterilizzazione mediante raggi gamma dei singoli componenti è ora effettuata dalla Ditta Gammaton nello stabilimento sito in Como.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 381/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «SOLU-MEDROL» 40 mg/1ml, 125 mg/2ml, 500 mg/8ml, 1000 mg/16ml, 2000 mg/32ml.

Titolare A.I.C.: Upjohn s.a., Puurs, Belgio rappresentante per l'Italia Upjohn S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano) via G. E. Upjohn n. 2.

Modifica apportata: estensione indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

1. Disordini endocrini: insufficienza adrenocorticale acuta (l'idrocortisone o il cortisone sono i farmaci di scelta: l'aggiunta di mineralcorticoidi può essere necessaria, soprattutto quando vengono usati gli analoghi sintetici);

2. Malattie del collagene: durante una riacutizzazione o come terapia di mantenimento in particolari casi di Lupus eritematosus sistemico;

3. Alterazioni dermatologiche:

a) Pemfigo;

b) Eritema multiforme grave (Sindrome di Stevens-Johnson);

c) Dermatite esfoliativa;

4. Stati allergici: controllo di condizioni allergiche gravi o inabilitanti non rispondenti alla terapia tradizionale, in caso di:

a) Asma bronchiale;

b) Dermatite da contatto;

c) Malattia da siero;

d) Reazioni di ipersensibilità ai farmaci;

e) Edema angioneurotico, orticaria, shock anafilattico (in aggiunta all'adrenalina).

5. Malattie gastrointestinali: colite ulcerosa (terapia sistemica o come clistere ritentivo o a goccia per far superare al paziente una fase particolarmente critica della malattia), ileite segmentaria.

6. Stati edematosi: per indurre la diuresi o la remissione della proteinuria nella sindrome nefrosica senza uremia o di tipo idiopatico o dovute a lupus eritematosus sistemico.

7. Sistema nervoso centrale: edema cerebrale da tumore primario o metastatico e/o associato a terapia chirurgica o radiante, o trauma cranico. Riacutizzazioni della sclerosi multipla. Lesioni acute del midollo spinale. Il trattamento deve iniziare entro 8 ore dal verificarsi del trauma.

8. Affezioni neoplastiche: trattamento palliativo di: leucemie e linfomi negli adulti, leucemia acuta dell'infanzia. Terapia palliativa dei tumori in fase molto avanzata.

«Solu-Medrol®» può anche essere usato nelle seguenti condizioni:

a) Neurodermite generalizzata;

b) Febbre reumatica acuta;

c) Shock grave: emorragico, traumatico, chirurgico. Nei casi di shock grave, l'uso di «Solu-Medrol®» endovena può aiutare nel ripristino della situazione emodinamica. La terapia corticosteroidea non deve essere considerata come sostituzione dei metodi standard per combattere lo shock ma esperienze recenti indicano che l'uso concomitante di dosi massive di corticosteroidi insieme ad altre misure terapeutiche, può aumentare l'indice di sopravvivenza.

d) Ustioni esofagee: in caso di ustioni esofagee dovute ad ingestione di agenti caustici, la terapia corticosteroidea ha diminuito l'incidenza di aderenze e di morbilità. Per esplicare la loro azione i corticosteroidi devono essere somministrati entro 48 ore dalla avvenuta ustione. Uno steroide a rapida azione come «Solu-Medrol®» può essere somministrato insieme a fluidi e antibiotici, quale trattamento iniziale. Dopo esofagoscopia la somministrazione del farmaco può essere interrotta in pazienti che non presentano ustioni. Il trattamento di quei pazienti con danno esofageo dovrebbe continuare con «Depo-Medrol» (metilprednisolone acetato) o «Medrol» compresse (metilprednisolone) se tollerato più antibiotici e drenaggio.

e) Prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia antitumorale.

f) Terapia adiuvante nelle gravi pneumopatie da Pneumocystis carinii in soggetti affetti da A.I.D.S. La somministrazione deve essere effettuata entro 24 ore dall'inizio del trattamento antimicrobico.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento del foglio illustrativo deve essere effettuato entro dodici mesi.

Decreto MTR n. 454/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «ELISIR TERPINA» nella preparazione e confezione: flacone × ml 200 di sciroppo; A.I.C. n. 005020033 (in base 10) 04T6D1 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Sarca, 223; codice fiscale 02660610011.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via F.lli Celli, 8, codice fiscale 01423300183.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla Società ora titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pavia, viale Certosa, 8/A;

Numeri di A.I.C.:

flacone × ml 200 di sciroppo;
A.I.C. n. 005020045 (in base 10) 04T6DF (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistiti e dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere piu venduti a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 460/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «CITROSODINA» nelle forme e confezioni: tubo × g 150 di granulare; 60 compresse.

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18.

Modifica apportata: classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 d. leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della loro fornitura non conforme a quella ora autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 362/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «UROCHINASI CRINOS»; 1 flacone liof. 25.000 UI + 1 f. solv. 2 ml; 1 flacone liof. 100.000 UI + 1 f. solv. 2 ml; 1 flacone liof. 250.000 UI + 1 f. solv. 5 ml; 1 flacone liof. 500.000 UI + 1 f. solv. 5 ml; 1 flacone liof. 1.000.000 + 1 f. solv. 5 ml; 1 siringa di liof. 250.000 UI + solv. 5 ml; 1 siringa di liof. 500.000 UI + solv. 5 ml.; 1 siringa di liof. 1.000.000 UI + solv. 5 ml.

Titolare A.I.C.: Crinos Industria Farmacobiologica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre n. 2.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della preparazione in flaconcini liofilizzati da 25.000 UI, 100.000 UI, 250.000 UI, 500.000 UI, 1.000.000 UI, con annesse fiale solvente, della specialità medicinale sopra indicata sono eseguiti dalla Società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento consortile sito in Villa Guardia (Como), p.zza XX Settembre n. 2.

Per le preparazioni in siringa pronta da 250.000 UI, 500.000 UI e 1.000.000 UI, i controlli sulla materia prima e sugli eccipienti, le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli sul prodotto finito sono ora effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C. presso il proprio stabilimento consortile sito in Villa Guardia (Como), p.zza XX Settembre n. 2.

Sono confermate le autorizzazioni precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 363/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «PRATICEF», IM 1 fl 500 mg + 1 f, IM 1 fl 1 g + 1 f.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour n. 11.

Modifica apportata: produttore: la produzione del flaconcino liofilizzato delle specialità medicinali sopra indicate è ora effettuata anche presso la Società Pulitzer italiana S.r.l. nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1004.

Sono confermate le autorizzazioni precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 364/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «TAMETIN»; 40 confetti 200 mg; 50 confetti 200 mg; 50 confetti 400 mg.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour n. 11.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune F. Caber-I.B.N. Savio-Foletto, sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14.

Sono confermate le autorizzazioni precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 365/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale:

«CARMIAN» 30 compresse;

«FLOGINAX» 30 compresse 500 mg;

«FLOGINAX» 10 supposte 500 mg;

«FLEXEN» 10 supposte 100 mg;

«FLEXEN» gel 2,5% 50 g;

«OXSORALEN» 30 capsule 10 mg;

«TRIMEDAT» 30 capsule 150 mg;

«TRISORALEN» 28 confetti 5 mg;

«TRISORALEN» 50 confetti 5 mg;

«ZITOXIL» 30 confetti 75 mg.

Titolare A.I.C.: Lifepharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, v.le Fulvio Testi n. 330.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli in corso di fabbricazione e sul prodotto finito ed il confezionamento primario e finale delle specialità medicinali sopra indicate sono ora effettuati anche presso la Società Doppel Farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese 118.

Sono confermate le autorizzazioni precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 366/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «SINECOD TOSSE» (butamirato citrato), flacone da 15 ml gocce.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), c.so Italia n. 13.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli di qualità ed il confezionamento sono ora effettuati anche dalla Società Zyma S.A di Nyon (CH).

Sono confermate le autorizzazioni precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 367/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «NITOSSIL», 25 ml gocce.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), c.so Italia 13.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli di qualità e le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuati anche dalla Società Face Laboratori Farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Genova Bolzaneto (Genova), via Albisola n. 49.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 368/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «NITOSSIL», 200 ml sciroppo.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), c.so Italia n. 13.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli di qualità e le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuati anche dalla Società Face Laboratori Farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Genova Bolzaneto (Genova), via Albisola n. 49.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 369/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «RESYL DM» 100 ml sciroppo.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), c.so Italia n. 13.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed il controllo di qualità della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla Società Face Laboratori Farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Genova Bolzaneto (Genova), via Albisola n. 49.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 370/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «RESYL» sciroppo 2%, flacone da 200 g.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), c.so Italia n. 13.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli di qualità ed il confezionamento completo della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla Società Face Laboratori Farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Genova Bolzaneto (Geneva), via Albisola n. 49.

Sono confermate le autorizzazioni precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 371/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «TENSANIL», 14 compresse da 10 mg.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), c.so Italia n. 13.

Modifica apportata: produttore: la produzione, il controllo di qualità e le operazioni terminali di confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla Società Crinos Industria Farmacobiologica S.p.a., nello stabilimento sito in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre n. 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 372/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «ACNIDAZIL» crema 30 g.

Titolare A.I.C.: Fisons Italchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Pontina n. 5.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli di qualità ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati presso la Società Fisons Iberica SA, nello stabilimento sito in Zaragoza (Spagna), Motorvia Logrogno km 13,300.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 373/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «ALOMEN» i.m., 1 fl. 1 gr + 1 fl 3 ml.

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo De' Bacchettoni n. 3.

Modifica apportata produttore. la produzione, il confezionamento ed il controllo di qualità della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società Laboratorio farmaco biologico Crosara S.p a., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello 15.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 374/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «FLEBOSIDE», 10 fiale da 3 ml, uso endovenoso e intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella n. 2.

Modifica apportata: produttore: la produzione, il confezionamento ed i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche presso l'officina della propria casa madre Laboratoires Synthelabo France, sita in Quétigny (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 375/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinali:

«BROMOCODEINA» sciroppo 200 g;

«EUZYMINA I» gocce 100 g;

«IDROPLURIVIT» gocce 10 ml.

Titolare A.I.C : A. Menarini industrie farmaceutiche S.r l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Modifica apportata: produttore: la produzione, le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli analitici sulle materie prime, in process e sul prodotto finito delle specialità medicinali sopra indicate sono ora effettuati anche dalla società Berlin-Chemie AG, nello stabilimento sito in Berlino in Ghenicker Weg 125.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n 376/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale «LESCOL» 28 capsule 20 mg; 14 capsule 40 mg.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati, 1.

Modifica apportata: produttore: le operazioni terminali di confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora eseguite anche dalla società Lamp S. Prospero S p a , nello stabilimento sito in S. Prospero sul Secchia (Modena), via della Pace n. 25/A.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 377/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «SELEZEN» 10 nipiosupposte da 100 mg; 10 supposte da 500 mg; 10 supposte da 750 mg; gel 50 g al 5%.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, v.le Fulvio Testi n. 330.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli in corso di fabbricazione e sul prodotto finito ed il confezionamento primario e finale della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche presso la società Istituto Gentili S p a , nello stabilimento sito in Pisa, via Mazzini n. 112.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 378/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «PLANAL» 28 capsule 20 mg; 14 capsule 40 mg.

Titolare A.I C.: Wander S p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Meucci n. 39.

Modifica apportata: produttore: le operazioni terminali di confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora eseguite anche dalla società Lamp S. Prospero S.p a., nello stabilimento sito in S. Prospero sul Secchia (Modena), via della Pace n. 25/A.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Provvedimento n. 354/1995 del 10 luglio 1995

Specialità medicinale: «NIDE» 30 capsule × 100 mg.; 30 bustine × 100 mg.

Titolare A.I.C.: I.Bir.N. Istituto bioterapico nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Vittorio Grassi 9/15.

Modifica apportata: produttore: la produzione della specialità medicinale di cui trattasi nelle forme sopra indicate, è ora effettuata anche dalla società Salus Researches S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina n. 1496, e per quanto riguarda (la forma bustine) anche dalla società Lamp. S. Prospero S.p.a., nello stabilimento sito in Modena, via della Pace 25/A.

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 355/1995 del 10 luglio 1995

Specialità medicinale: «ARTROSILENE» 10 supposte adulti mg 160.

Titolare A.I C.: Dompe' farmaceutici S p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Martino n. 12.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente agli eccipienti): per la preparazione Artrosilene supposte adulti 160 mg. Una supposta contiene: principio attivo invariato, eccipienti: gliceridi semisintetici. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

produttore: la produzione, della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., presso l'officina consortile sita in Reggello (Firenze).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 356/1995 del 10 luglio 1995

Specialità medicinale: «AULIN MITE» - 30 bustine da 50 mg.

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone, 5.

Modifica apportata: oggetto del provvedimento: estensione all'uso pediatrico.

La specialità medicinale sopra indicata è ora estesa anche alla indicazione pediatrica (età da 6 a 12 anni).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro 12 mesi.

Provvedimento n. 357/1995 del 10 luglio 1995

Specialità medicinale: «MESULID MITE» 30 bustine da 50 mg.

Titolare A.I.C.: LPB istituto farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Lavoratori n. 54.

Modifica apportata: oggetto del provvedimento: estensione all'uso pediatrico.

La specialità medicinale sopra indicata è ora estesa anche alla indicazione pediatrica (età da 6 a 12 anni).

Decorrenza di efficacia del provvedimento dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro 12 mesi.

Provvedimento n. 358/1995 del 14 luglio 1995

Specialità medicinale: «GLUTACOMPLEX» 10 flaconcini orali.

Titolare A.I.C.: laboratori UCB S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pianezza (Torino) via Praglia, 15.

Modifica apportata: produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è ora effettuata anche presso la società Poli industria chimica S.p.a., sita in Rozzano - (Milano), via Volturno, 48.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto MTR n. 419/1995 del 10 luglio 1995

Specialità medicinale: «QUEN» (ossazepam) nella preparazione e confezione:

25 confetti × 20 mg.;

A.I.C. n. 0210722020 (in base 10) 0N324N (in base 32).

Titolare A.I.C.: Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa 35, c.f. 08501270154.

Modifiche apportate: denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «OXAPAM».

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino, via Gramsci n. 731/733, c.f. 00426150488.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuati dalla società Eli Lilly Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze).

Numero A.I.C.:

25 confetti × 20 mg.;

A.I.C. n. 021072032 (in base 10) 0N3250 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto MCR n. 416/1995 del 10 luglio 1995

Specialità medicinale: «HYDERGINA» (diidroergotossina mesilato), nella forma e confezione soluzione uso orale allo 0,1% (gocce) - flacone × ml 30.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Arconati 1, c.f. 07195130153;

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione flacone × ml 30 di soluzione uso orale allo 0,1% è autorizzata la confezione flacone × ml 45 di soluzione uso orale allo 0,1%;

numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone × ml 45 di soluzione uso orale 0,1%:

A.I.C. n. 004198065 (in base 10) 0403PK (in base 32);

Classe: *c*).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti non possono essere più venduti dal primo giorno del 181° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4536-95A4555

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto A.I.C. n. 455/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale «GELUCYSTINE» (L-Cistina), nella forma 20 capsule × mg 500, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Parke Davis S.A., 11 Avenue Dubonnet - 92407 Courbevoie (Francia). Distributore in Italia: L-Molteni & C. dei F.lli Alitti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in località Granatieri - Scandicci (Firenze); codice fiscale 01286700487;

produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Avenue Dubonnet - 92407 Courbevoie (Francia).

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 capsule × mg 500:

n. A.I.C.: 027823018 (in base 10) 0UK2XB (in base 32);

classe: *c*).

Composizione: una capsula contiene: principio attivo:L-Cistina mg 500; eccipienti: sodio laurilsolfato, talco, magnesio stearato; gelatina, titanio biossido, zolfo biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle affezioni degli annessi cutanei (unghie e capelli fragili) in assenza di attività specifica attualmente dimostrata.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 456/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «ZIMOX» (amoxicillina), nelle preparazioni compresse «solubili 500» e compresse «solubili 1000» (nuove forme farmaceutiche di specialità medicinali già registrate) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Via R. Koch, 1-2, codice fiscale 07089990159;

produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento delle preparazioni sopraindicate sono effettuate dalla società Pharmacia Antibioticos Farma S.A., nello stabilimento sito in Madrid.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse, solubili e masticabili × mg 500:

n. A.I.C.: 023086162 (in base 10) 0Q0K2L (in base 32);

classe: *a)*;

prezzo L. 7.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali:

12 compresse solubili e masticabili × g 1:

n. A.I.C.: 023086174 (in base 10) 0Q0K2Y (in base 32);

classe: *a)*;

prezzo L. 12.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

ogni compressa solubile e masticabile × mg 500 contiene: principio attivo: amoxicillina triidrata pari ad amoxicillina anidra 5000; eccipienti: cellulosa microcristallina, crospovidone, aroma di lampone, sodio saccarinato, sodio laurilsolfato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquistata agli atti);

Ogni compressa solubile e masticabile × g 1 contiene: principio attivo: amoxicillina triidrata pari ad amoxicillina anidra; eccipienti: cellulosa microcristallina, crospovidone, aroma di lampone, sodio saccarinato, sodio laurilsolfato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi sensibili alla amoxicillina: infezioni dalle vie respiratorie, otiti medie, infezioni dalle vie genitourinarie, infezioni delle vie biliari, infezioni di interesse chirurgico, infezioni della cute e dei tessuti molli.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 457/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «ZEFALGIN» (ibuprofene), nelle forme: «compresse effervescenti» × mg 200; «bustine» × mg 200 e «compresse» × mg 200.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, Via della Chimica, 9, codice fiscale 03804220154.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento delle forme compresse effervescenti × mg 200 e bustine sono effettuati dalla società Inpharzam nello stabilimento sito in Cadempino (Svizzera); la produzione, i controlli ed il confezionamento della preparazione compresse × mg 200 sono effettuati sia dalla società Inpharzam nello stabilimento sito in Cadempino (Svizzera) sia dalla società Zambon group S.p.A. nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica, 9.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse effervescenti × mg 200:

n. A.I.C.: 028710010 (in base 10) 0VD53U (in base 32);

classe: *c)*;

30 bustine × mg 200:

n. A.I.C.: 028710022 (in base 10) 0VD546 (in base 32);

classe: *c)*;

12 compresse × mg 200:

n. A.I.C.: 028710034 (in base 10) 0VD54L (in base 32);

classe: *c)*.

Composizione:

una compressa effervescente × mg 200 contiene: principio attivo: ibuprofene mg 200. Eccipienti: L-arginina, sodio bicarbonato, sodio bitartrato, gomma arabica, saccarina sodica, aroma menta (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una bustina contiene: principio attivo: ibuprofene mg 200. Eccipienti: L-arginina, sodio bicarbonato, saccarina sodica, aspartame, aroma menta saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)·

una compressa contiene: principio attivo: ibuprofene mg 200. Eccipienti: l-arginina, sodio bicarbonato, magnesio stearato, polivinilpirrolidone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteo-articolari e muscolari, dolori mestruali).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Decreto N.F.R. n. 458/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale «MOMENT 200» (ibuprofen), nelle forme: compresse effervescenti × mg 200 e bustine × mg 200, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio in Roma, viale Amelia, 70, codice fiscale 03907010585.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento possono essere effettuati: dalla società Inpharzam S.a. nello stabilimento sito in Cadempino (Ticino) - Svizzera; dalla società Zambon Group S.p.a. nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica; dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ancona, s.s. Adriatica, km 303.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse effervescenti × 200 mg:

n. A.I.C.: 025669045 (in base 10) 0SHCFP (in base 32);

classe: *c)*;

12 bustine di granulare × mg 200:

n. A.I.C.: 025669058 (in base 10) 0SHCG2 (in base 32);

classe: *c)*;

Composizione:

ogni compressa × mg 200 effervescente contiene: principio attivo: ibuprofen mg 200. Eccipienti: l-arginina, sodio bicarbonato, sodio bitrartrato, gomma arabica, saccarina sodica, aroma menta (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni bustina × mg 200 contiene: principio attivo: ibuprofen mg 200. Eccipienti: l-arginina, sodio bicarbonato, saccarina sodica, aroma menta, aspartame, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteo-articolari e muscolari, dolori mestruali).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica-medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto A.I.C. n. 459/1995 del 18 luglio 1995

Specialità medicinale: «NEURONTIN» (gabapentin), nelle forme: capsule da mg «100», da mg «300» e da mg «400».

Titolare A.I.C.: Parke Davis S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Colombo, n. 1; codice fiscale 09810140153.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società Godecke AG nello stabilimento sito in Mooswaldallee, 1.

Confezioni autorizzate, numeri A.I C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 capsule × mg 100:

n. A.I.C.: 028740013 (in base 10) 0VF2FF (in base 32);

classe: *a)*: prezzo L. 25 600 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

50 capsule × mg 300:

n. A.I.C.: 028740025 (in base 10) 0VF2FT (in base 32);

classe: *a)*: prezzo L. 67.600 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto della specialità medicinali;

50 capsule × mg 400:

n. A.I C.: 028740037 (in base 10) 0VF2G5 (in base 32);

classe: *a)*; prezzo L. 53.300 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 184, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

una capsula da mg 100 contiene: principio attivo: gabapentin mg 100. Eccipienti: lattosio idrato, amido di mais, talco, gelatina, E171, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una capsula da mg 300 contiene: principio attivo: gabapentin mg 300. Eccipienti: lattosio idrato, amido di mais, talco, gelatina, E171, E172 giallo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una capsula da mg 400 contiene: principio attivo: gabapentin mg 400 Eccipienti: lattosio idrato, amido di mais, talco, gelatina, E171, E172 giallo, E172 rosso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: epilessia parziale semplice, complessa, a secondaria generalizzazione in pazienti refrattari agli antiepilettici tradizionali o intolleranti ad essi.

Neurontin è indicato in associazione ad altri antiepilettici in pazienti non adeguatamente controllati da tali farmaci impiegati da soli o in associazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A4554

Annullamento del provvedimento n. 298/1995 del 7 giugno 1995 concernente autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse).

Il provvedimento n. 298/1995 del 7 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 6 luglio 1995, relativo alla modifica rappresentata in Italia della società titolare A.I.C. delle specialità medicinali di seguito indicate:

«REVERIN»:

i.v. 1 flacone da 275 mg + 1 fiala solvente da 10 ml; 015482033;

i.v. 1 flacone da 150 mg + 1 fiala solvente da 2 ml; 015482058.

«URBASON SOLUBILE».

1 fiala da 8 mg + 1 fiala solvente da 1 ml; 018259010;

3 fiale da 20 mg + 3 fiale solventi da 1 ml; 018259022;

1 fiala da 40 mg + 1 fiala solvente da 1 ml; 018259034;

«forte» 1 fiala da 250 mg + 1 fiala solvente da 5 ml; 018259059;

1 fiala da 20 mg + 1 fiala solvente da 1 ml; 018259085,

«LASIX»: 5 fiale da 2 ml; 020465011.

«CILLIMICINA»: 1 fiala da 2 ml 600 mg; 021883018;

«ERYFER»: 40 capsule 0234520016;

«HALOTHAN»: flacone da 250 ml per inalaz.; 023679044,

è annullato.

Resta valido il precedente provvedimento n. 120/1995 del 28 febbraio 1995.

95A4537

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 5 ottobre 1994, n. 164/A, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'oro

Andreoli Mirko, nato il 14 ottobre 1921 a Sorbolo (Parma). «Appena ventenne, sospinto da acceso spirito di rivolta contro l'oppressore, entrava tra i primi nelle formazioni partigiane parmensi, subito emergendo per capacità organizzativa ed eccezionale coraggio. Comandante di uno dei più agguerriti distaccamenti della 47ª Brigata Garibaldi, trascinava i suoi uomini in molteplici combattimenti. Catturato in una imboscata e tradotto a Ciano d'Enza, centro di martirio per molti partigiani, veniva riconosciuto dal nemico e sottoposto a indicibili torture Pur martoriato, manteneva un fiero e sprezzante contegno verso i suoi aguzzini che, furenti del suo nobile silenzio, lo assassinavano e abbandonavano il corpo nel mezzo della via Emilia. Luminoso esempio di virtù militari e civili, è ricordato come un faro della Resistenza parmense per le future generazioni». — Villa Cadé, 9 febbraio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla Ragioneria centrale in data 5 ottobre 1994, n. 254/G, è stata concessa la seguente ricompenza al valor militare per attività partigiana.

Medaglia d'argento

Gombi Vittorio, nato il 21 novembre 1918 a Minerbio. «Fervente antifascista, da isolato compiva ripetute azioni di sabotaggio contro formazioni naziste con lancio di bombe a mano. Catturato, subiva tre mesi di dura prigionia dalla quale riusciva astutamente a

farsi mettere in libertà. Rientrato in formazione, occupava Medicina e partecipava allo storico combattimento di Porta Lame, infliggendo notevoli perdite al nemico. In successiva azione riusciva a spezzare l'accerchiamento e proseguiva la lotta fino alla liberazione di Bologna. Nobile esempio di coraggio e di amor Patrio». — Bologna, novembre 1943-aprile 1945.

95A4535

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Brescia n. 109 del 24 marzo 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Hewlett Packard italiana» la donazione concernente delle apparecchiature scientifiche.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 109 del 24 marzo 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte del Credito Bergamasco la donazione della somma di L. 20.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 1040 del 24 marzo 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della Coop. Lombardia, la donazione concernente la somma di L. 5.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 1042 del 24 marzo 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della Camera di commercio di Brescia, la donazione concernente la somma di L. 3.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 1043 del 24 marzo 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Bayer» S.p.a. la donazione della somma di L. 10.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 1044 del 24 marzo 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Ciba Geigy» la donazione della somma di L. 4.000.000.

Con decreto del prefetto di Brescia n. 7106 del 27 gennaio 1995 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte del Comitato promotore Telethon la donazione della somma di L. 50.000.000. per il progetto di ricerca «Molecular Analjsus».

95A4534

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 282 del 27 febbraio 1995 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Lynx S.r.l. con sede in Bologna la donazione di un Facoemulsificatore Alcon, modello Universal, del valore di L. 55.000.000 da destinare all'istituto di clinica oculistica, ora dipartimento di patologia neuropsicosensoriale.

Con decreto del prefetto di Modena n. 284 del 27 febbraio 1995 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Schiapparelli Searle S.r.l. di Peschiera Borromeo (Milano) la donazione della somma di L. 3.000.000 da destinare al dipartimento di scienze mediche, oncologiche e radiologiche, quale contributo per le indagini del gruppo di ricerca del prof. Giorgio Velluti, titolare della cattedra di malattie dell'apparato respiratorio presso la sezione di malattie dell'apparato respiratorio del dipartimento.

Con decreto del prefetto di Modena n. 538 del 16 marzo 1995 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni sottoelencate:

1) L. 15.000.000, da parte della Bracco S.p.a di Milano, a favore del dipartimento di scienze mediche, oncologiche e radiologiche, quale contributo per far fronte agli oneri connessi ad una serie di seminari a favore di specializzandi in radiologia di interesse, anche, della Bracco stessa;

2) L. 3.500.000 da parte della sig.ra Antonietta Pozzi Cuoghi, quale contributo per le ricerche mediche del prof. Giorgio Velluti, associato di malattie dell'apparato respiratorio presso il dipartimento di scienze mediche, oncologiche e radiologiche, in memoria del signor Giuseppe Cuoghi;

3) L. 5.000.000, da parte dell'Aristea, tecnologia-servizi-ambiente, società cooperativa di Modena, a favore del Centro di documentazione e ricerche sulle Comunità europee, quale contributo a sostegno dell'organizzazione del convegno «L'impresa cooperativa europea nella dimensione del mercato: concorrenza e problemi di finanziamenti»;

4) L. 3.500.000 da parte della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena;

5) L. 2.000.000 da parte della Ceramica Casalgrande Padana di Casalgrande (Reggio Emilia);

6) L. 1.000.000 da parte dell'Associazione industriali di Modena;

7) L. 1.000.000 da parte dell'Associazione piccole e medie industre di Modena e provincia;

8) L. 500.000 da parte della Hospal Dasco S.p.a. di Medolla (Modena);

9) L. 300.000 da parte della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna Società cooperativa a r.l., direzione generale di Modena, tutte a favore del dipartimento di chimica, quali contributi a fronte delle spese organizzative sostenute dal dipartimento per il conferimento della «Laurea ad honorem» al prof. Gunter Wilke.

95A4529

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 10514 del 1° marzo 1995 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Pfizer italiana S.p.a., la donazione di un sistema per la riproduzione di immagini da PC Polaroid CI 3000S e di un sistema di software di interfacciamento con ambiente MA-Windows «Polaroid digital palette superprint driver» del valore di L. 10.000.000 circa.

95A4532

Autorizzazione all'Università di Chieti ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Chieti n. 2123 del 21 febbraio 1995 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte della prof.ssa Rosanna Pallotta di Pescara la donazione di un contributo di L. 1.480.000 per l'acquisto di un fax a favore della cattedra di pediatria preventiva e sociale.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 2764 del 21 febbraio 1995 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayer S.p.a. di Milano la donazione consistente in due microinfusori di insulina tipo QUARK del valore complessivo di L. 2.100.000, a favore della cattedra di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 1801 del 21 febbraio 1995 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. Antonio Nuzzo di Chieti, la donazione di una collezione di riviste medico-scientifiche, a favore della cattedra di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 311 del 22 febbraio 1995 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte del pittore Andrea Carnemolla, la donazione di un dipinto dal titolo «Percorso Reticolare» del valore di L. 10.000 000 per il costruendo Museo d'arte moderna dell'Ateneo.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 3705 del 22 febbraio 1995 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. Anton Aldo Abrigiati di Pescara, la donazione di un dizionario enciclopedico italiano (Treccani), un grande dizionario della lingua italiana (ediz. UTET) ed un grande enciclopedico (ediz. UTET), di 40 volumi complessivi del valore globale di L. 10.000.000, a favore della facoltà di lettere.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 5019 del 22 febbraio 1995 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte della sig ra Esposito Marcella di Francavilla al Mare, la donazione di un archivio privato dello scrittore Giuseppe Mezzanotte, a favore del Centro A.S.A.M. di detta Università.

95A4531

Autorizzazione alla Seconda Università di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Caserta n. 168 dell'11 marzo 1995 l'Università degli studi di Napoli II è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bayer S.p.a. la donazione di un apparecchio Software metabolico per ergospirometro Sensor Medics 2900 per un valore commerciale di L. 10.000.000.

Con decreto del prefetto di Caserta n. 169 dell'11 marzo 1995 l'Università degli studi di Napoli II è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta New Eplam S.r.l. la donazione consistente in un'apparecchiatura telefax canon 250 completo di accessori per un valore commerciale di L. 1.368.500.

Con decreto del prefetto di Caserta n. 170 dell'11 marzo 1995 l'Università degli studi di Napoli II è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Humana Italia S.p.a. la donazione consistente in un'apparecchiatura programmi «Ercell e Word» per un valore commerciale di L. 800.000.

Con decreto del prefetto di Caserta n. 171 dell'11 marzo 1995 l'Università degli studi di Napoli II è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Johnson Wax S p.a. la donazione consistente in un'apparecchiatura Microtono Rotativo per un valore commerciale di L. 9.888.000.

95A4533

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla So.Ge.A.M. S.p.a., in S. Giorgio in Bosco, ad aprire ed esercitare uno stabilimento d'imbottigliamento di acque minerali nello stesso comune.

Con provvedimento n. 3378 del 6 giugno 1995, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla So.Ge.A.M. S.p.a., con sede in S. Giorgio in Bosco (Padova), via Valsugana n 5 - codice fiscale 00361720287 - ad aprire ed esercitare lo stabilimento d'imbottigliamento delle acque minerali e naturali «Vera» e «Valviva», nonché di bibite e bevande analcoliche gassate e non gassate, in comune di S. Giorgio in Bosco (Padova);

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Camporese Renzo.

95A4538

Autorizzazione alla S.a.s. Albergo Calalzo, in Calalzo di Cadore, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune.

Con provvedimento n. 3375 del 6 giugno 1995, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.a.s. Albergo Calalzo di Riva Gino e C , sito in via Stazione n. 19, Calalzo di Cadore (Belluno) - Codice fiscale 00117090258 - l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Albergo Calalzo», sito in comune di Calalzo di Cadore (Belluno), per cure idropiniche in situ, massaggi speciali e subacquei, estetica, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dalla dott.ssa Antonia Calligaro.

95A4539

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare M02A - storia moderna un posto per la disciplina «storia moderna»;

settore scientifico-disciplinare N08X - diritto costituzionale un posto per la disciplina «diritto parlamentare».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993 si potrà procedere al trasferimento dei docenti chiamati, solo dopo aver accertato la disponibilità dei finanziamenti destinati a consentire il pagamento delle relative retribuzioni.

95A4540

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso dell'Università di Modena recante: «Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 12 luglio 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 36, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «geografia fisica (settore disciplinare: *D02A4*)», leggasi: «geografia fisica (settore disciplinare: *D02A*)».

95A4580

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 7 9 0 9 5 *

L. 1.300